



# Comune di Arquata Scrivia



## Informazioni al Cittadino

# Guida ai Servizi Demografici

*Con la Guida ai Servizi Demografici si vogliono offrire al cittadino alcune informazioni di carattere generale sui singoli Uffici dei Servizi Demografici con l'indicazione dei principali procedimenti di cui si occupano, oltre a recapiti telefonici utili e riferimenti ad appositi siti Internet.*

## ORARIO UFFICI DEMOGRAFICI

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: **lunedì**: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,30 - **martedì**: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - **mercoledì**: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - **giovedì**: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - **venerdì**: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - **sabato**: dalle ore 9,00 alle ore 11,30.

## UFFICIO ANAGRAFE

Anagrafe (dal greco **anagrajh** = registrazione, iscrizione) della popolazione residente ha la funzione di registrare gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa.

### **residenza e cambio di residenza**

UN PO' DI CHIAREZZA.....**Differenza tra domicilio e residenza**

Molto spesso ci si confonde tra domicilio e residenza: la **residenza** è il luogo di abituale abitazione di una persona (*art. 43, secondo comma, c.c.*). Essa è dunque una situazione di fatto, corrispondente al posto in cui un soggetto abita stabilmente. *La residenza pertanto corrisponde all'indirizzo riportato sui documenti.*

Per **domicilio** si intende il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi(*art. 43, primo comma, c.c.*). In pratica è il luogo in cui vive e lavora, quando si tratta di studenti o lavoratori fuori sede. *Il domicilio di un imprenditore può essere la sua impresa o il suo studio.*

La **dimora**, infine, è il luogo in cui il soggetto si trova soltanto temporaneamente. (*Quando ad esempio vai in vacanza in un albergo, quella diventa la tua dimora*).

**Esempio:** Il Signor Rossi lavora a MILANO e abita stabilmente con la propria famiglia ad ARQUATA SCRIVIA; attualmente si trova a CHIAVARI per una vacanza di venti giorni. Egli è residente ad ARQUATA S. , è domiciliato in MILANO ed ha temporanea dimora in CHIAVARI,

Il domicilio e la residenza possono coincidere, oppure essere diversi.

### **Come si chiede il cambio di residenza?**

Le ultime disposizioni di legge prevedono le variazioni della residenza "in tempo reale" sia per il cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune sia per l'iscrizione con provenienza da altro Comune italiano.

Gli stranieri provenienti dall'estero dovranno presentarsi agli sportelli mostrando la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla regolarità del loro soggiorno.

DOVE SI PRESENTA LA RICHIESTA: all'Ufficio Anagrafe, nell'orario di apertura al pubblico (*entro 20 giorni da quando effettivamente il cittadino ha "cambiato casa"*).

DOCUMENTI NECESSARI PER L'AVVIO DELLA PRATICA: **contratto di affitto registrato** presso l'Agenzia delle Entrate o **atto di proprietà** dell'immobile, registrato (*se in corso di registrazione, è sufficiente una dichiarazione rilasciata al riguardo dal Notaio*).

INOLTRE, per ciascun componente della famiglia:

**carta d'identità**

**codice fiscale**

*eventuale* **patente di guida**

**libretti di circolazione** o estremi della targa di autoveicoli, ciclomotori o altri mezzi che si abbiano intestati.

Infatti, la procedura DI RESIDENZA o VARIAZIONE INDIRIZZO prevede automaticamente anche l'aggiornamento della patente di guida e delle carte di circolazione: il nuovo indirizzo dichiarato viene comunicato a cura dell'Ufficio Anagrafe al Ministero dei Trasporti per l'aggiornamento della residenza dell'interessato nei propri archivi informatici.

Il Ministero stesso provvederà all'invio, presso la residenza del cittadino, di un adesivo riportante il nuovo indirizzo da applicare sulla Carta di Circolazione al fine di aggiornarla, mentre, **per quanto riguarda la Patente di Guida, tale procedura, a decorrere dal 2 febbraio 2013, non viene più effettuata.**

Se entro 180 giorni l'interessato non avesse ancora ricevuto l'adesivo per l'aggiornamento della Carta di Circolazione, potrà rivolgersi al numero verde: **800-23.23.23**. Comunque il cittadino, potrà in qualsiasi momento consultare il sito [www.ilportaledellautomobilista.it/](http://www.ilportaledellautomobilista.it/) , per chiedere notizie riguardanti lo stato delle pratiche.

CITTADINI STRANIERI: i cittadini non italiani devono presentare, oltre al **contratto di affitto registrato** presso l'Agenzia delle Entrate o **atto di proprietà** dell'immobile registrato (*se in corso di registrazione, è sufficiente una dichiarazione rilasciata al riguardo dal Notaio*), la documentazione richiesta dalla normativa vigente, indicata negli allegati reperibili sul sito del Comune [www.comune.arquatascriviva.al.it/ Sezione Modulistica - Demografici](http://www.comune.arquatascriviva.al.it/): **Allegato A** (Stato non appartenente all'Unione Europea) o **Allegato B** (Stato appartenente all'Unione Europea).

Entro due giorni dalla richiesta di residenza il Comune (previa comunicazione al precedente Comune di residenza) procede all'iscrizione anagrafica e *il richiedente può ottenere già il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate*; entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi, il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla conferma dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate dal Comune tutte le certificazioni anagrafiche.

### **LA RESIDENZA DECORRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.**

Nei 45 giorni successivi il Comune stesso effettuerà, tramite la Polizia Municipale, gli accertamenti di verifica, che si concluderanno con il silenzio assenso oppure con un provvedimento di rigetto.

IN EVIDENZA: in merito agli accertamenti di residenza, si segnala che nel caso di riscontrate dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che prevedono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza: infatti per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale sono previste sanzioni penali. In questi casi l'Ufficio Anagrafe provvede anche al ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di residenza.

In caso di variazione della residenza o di cambio di indirizzo, NON è necessaria alcuna modifica sulla carta d'identità in corso di validità.

---

### **CAMBIO DI RESIDENZA PER ALTRO COMUNE (EMIGRAZIONI)**

Il cittadino che trasferisce la residenza in un altro Comune italiano deve contattare direttamente il Comune presso il quale sposta la residenza per ottenere l'iscrizione anagrafica.

---

---

## CAMBIO DI INDIRIZZO NELL'AMBITO DELLO STESSO COMUNE

La legge prevede l'obbligo della residenza anagrafica nel luogo di dimora abituale.

**QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA:**

Entro 20 giorni da quando *da quando effettivamente il cittadino ha "cambiato casa"*.

La richiesta di variazione di indirizzo all'interno del Comune di Arquata Scrivia può essere fatta da un componente maggiorenne della famiglia, anche per conto degli altri componenti.

**DOCUMENTI NECESSARI PER L'AVVIO DELLA PRATICA:**  
**contratto di affitto registrato** presso l'Agenzia delle Entrate oppure **atto di proprietà** dell'immobile registrato (*se in corso di registrazione, è sufficiente una dichiarazione rilasciata al riguardo dal Notaio*).

**INOLTRE**, per ciascun componente della famiglia:

*eventuale* **patente di guida**

**libretti di circolazione** o estremi della targa di autoveicoli, ciclomotori o altri mezzi che si abbiano intestati.

Nel caso in cui ci si aggregi ad un nucleo familiare già residente serve la firma di uno dei componenti della famiglia ospitante.

---

---

## CAMBIO DI RESIDENZA PER TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI CITTADINO ITALIANO

Il cittadino che trasferisce la propria residenza all'estero stabilmente o per un periodo superiore ai dodici mesi, deve presentare all'ufficio Anagrafe o al Consolato di competenza la richiesta di iscrizione all'AIRE (*vedi nella sezione "moduli" del sito del Comune*).

**Di cosa si tratta:** L'**AIRE** (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) comprende tutti i cittadini italiani residenti all'estero e consente di accertare gli spostamenti anagrafici effettuati all'estero e in Italia da parte degli stessi.

Istituita nel 1990, ai sensi della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989)

l'A.I.R.E., contiene i dati dei cittadini italiani che (ai sensi dell'art. 6) hanno dichiarato, all'Ufficio Consolare della circoscrizione di immigrazione, di voler trasferire la propria residenza all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, tale residenza è stata accertata d'ufficio. L'ente competente alla regolare tenuta dell'A.I.R.E. è il Comune. Presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno è istituita un'AIRE nazionale (cosiddetta *AIRE centrale*), costantemente aggiornata, che contiene i dati trasmessi da tutte le Anagrafi comunali.

**Chi può richiedere l'iscrizione all'AIRE:** il cittadino italiano che emigra all'estero stabilmente o comunque per un periodo superiore ai 12 mesi dovrà richiedere l'iscrizione all'A.I.R.E.:

- 1) con dichiarazione resa al Consolato italiano entro 90 giorni dall'immigrazione nel territorio estero. Entro 90 giorni dall'immigrazione nello Stato estero l'interessato deve dichiarare il trasferimento presso le autorità consolari italiane competenti per territorio, che compileranno il modello CONS.01. Il modulo viene trasmesso dall'Ufficio Consolare al Comune italiano di ultima residenza dell'interessato. L'Ufficio effettuerà l'iscrizione a seguito della richiesta da parte del Consolato, provvedendo agli accertamenti per la conferma dell'effettivo espatrio.
- 2) con dichiarazione resa al Comune di residenza in Italia. L'interessato può rendere la dichiarazione prima di partire per l'estero all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza. Per la definizione della pratica occorre comunque che l'interessato si presenti, entro novanta giorni, al Consolato Italiano nello stato di residenza all'estero. Nel caso in cui l'interessato non si presenti al Consolato, entro un anno dalla prima dichiarazione sarà avviato un procedimento di cancellazione per irreperibilità.

**Documenti da presentare:** occorre esibire documento di identità valido ed essere a conoscenza dell'indirizzo estero esatto.

**Cosa consente:** Iscrivere all'AIRE e dichiarare eventuali cambi di residenza o di abitazione consente di:

- ottenere certificati dal Comune di Iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione si è residenti;
- di esercitare con regolarità il diritto di voto;
- ottenere la Carta di Identità italiana dal Consolato o dal Comune.

**Riferimenti legislativi (Normativa):** Legge n. 470 del 27/10/1988 "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero", art. 2

**Note:** Tutte le eventuali variazioni anagrafiche (indirizzo, trasferimento ad altra AIRE, matrimonio/divorzio, nascita decesso) devono essere trasmesse al Comune tramite le autorità consolari competenti. Chi chiede la cancellazione dall'AIRE per rimpatrio in Italia deve presentarsi

presso il Comune di nuova residenza con un idoneo documento di riconoscimento.

#### **Non devono iscriversi all'AIRE:**

- i cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
- i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804. Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, l'esenzione dall'obbligo di iscrizione all'AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

**Trasferimento scheda AIRE da un Comune all'altro:** La richiesta può essere presentata presso l'autorità consolare competente o all'ufficio Anagrafe soltanto se nel Comune in cui si richiede l'iscrizione sono già iscritti in AIRE o in APR (Anagrafe della Popolazione Residente) altri membri del nucleo familiare. È inoltre possibile richiedere il trasferimento della scheda AIRE nel Comune di nascita.



## **RILASCIO CERTIFICAZIONI**

I certificati rilasciati dall'Ufficio Anagrafe, in bollo o in carta libera (***solo per gli usi espressamente previsti dalla legge***) riguardano:

- residenza;
- stato di famiglia: attesta l'elenco delle persone facenti parte dello stesso nucleo familiare
- stato di famiglia alla data del decesso: attesta come era composta la famiglia alla data del decesso di uno dei componenti ed è solitamente utilizzato per il disbrigo di pratiche di successione;
- esistenza in vita;
- stato libero: attesta la situazione di "stato libero" sia per il cittadino che non ha mai contratto matrimonio, sia in caso di divorzio o vedovanza
- cittadinanza: viene rilasciato solo ai cittadini italiani ed attesta la loro cittadinanza;

- vedovanza;
- godimento dei diritti politici: attesta l'iscrizione alle liste elettorali del Comune.

**Destinatari del servizio:** residenti nel Comune di Arquata Scrivia.

**Costo del procedimento:**

- € 0,52 quali diritti di segreteria per documenti rilasciati in bollo (*il cittadino deve presentarsi munito di marca da bollo da Euro 16,00*)
- € 0,26 quali diritti di segreteria per documenti rilasciati in carta libera (*solo per gli usi per i quali la legge prevede espressamente l'esenzione*).

**ATTENZIONE:** i documenti da presentare a uffici **bancari, postali e assicurativi** devono essere sempre rilasciati con marca da bollo da Euro 16,00.

Le certificazioni anagrafiche possono essere rilasciate anche a persone diverse dall'interessato, previa compilazione di una richiesta motivata, firmata e completa di fotocopia carta d'identità del richiedente (*il modulo è disponibile presso l'ufficio anagrafe*).

***AVVISO - Art. 15 Legge 183/2011 divieto di rilascio Certificazioni destinati a Pubbliche Amministrazioni.***

*Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità (L.183/2011 art. 15), dal 1° gennaio 2012 **è vietato** al Comune rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi (art. 40 D.P.R. 445/2000).*

*Gli Uffici Comunali possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; questo comporta che i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia e contestuali, esistenza in vita, ecc.) verranno rilasciati con la dicitura **"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi"**.*

NEGLI ALTRI CASI, infatti, bisogna ricorrere alla

**AUTOCERTIFICAZIONE**

L'autocertificazione è la possibilità che la legge ha dato al cittadino di sostituire molti certificati con una propria dichiarazione su un semplice foglio di carta senza l'autenticazione della firma.



L'**autocertificazione** deve essere compilata direttamente dal cittadino e presentata all'ufficio pubblico ricevente, senza necessità di rivolgersi all'Ufficio Anagrafe. Ad essa deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità.

---

### **CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE: STATO DI FAMIGLIA E/O RESIDENZA**

Il certificato di residenza storico ed il certificato di stato di famiglia storico documentano i cambiamenti di abitazione o di composizione del nucleo familiare nell'ambito del Comune di un cittadino o della sua famiglia.

Consentono un controllo della situazione anagrafica durante uno o diversi periodi determinati.

Il certificato di residenza storico viene rilasciato, di norma, subito, mentre per il certificato di stato di famiglia storico è necessario un lavoro di ricerca più approfondito.

**Costo del procedimento:**

- in carta resa legale, con marca da bollo da € 16,00: diritti di segreteria € 0,52

in carta semplice, solo per gli usi per i quali la legge prevede l'esenzione: diritti di segreteria € 0,26.

---

### **AUTENTICA DELLE FOTOGRAFIE**

Le autentiche di fotografia possono essere richieste solo per il rilascio di documenti personali (es. patente di guida, passaporto, porto d'armi).

L'autentica può essere fatta in prima istanza direttamente presso l'Ufficio di riferimento che chiede l'autentica della fotografia (ad es. per il passaporto è possibile richiedere l'autentica in Questura).

**Costo del procedimento:** diritti di segreteria € 0,26.

**Come accedere al servizio:** rivolgersi direttamente all'Ufficio Anagrafe.

E' necessaria la presenza della persona interessata che <u>deve presentarsi con un documento di identità valido e fotografie recenti.</u>
---

---

## **AUTENTICA DEGLI ATTI PER I PASSAGGI DI PROPRIETA' DEI VEICOLI**

Dal 4 luglio 2006 è possibile rivolgersi al Comune per **autenticare la firma del venditore** per i passaggi di proprietà dei veicoli (come stabilito dal Decreto Legge n. 223/2006).

Attenzione: il Comune si occupa solo dell'autentica della firma del venditore.

E' necessaria la presenza del venditore, in grado di intendere e volere. Egli deve presentarsi all'Ufficio anagrafe con l'atto predisposto, compilato, portando con sé una marca da bollo da €, 16,00 e un documento d'identità non scaduto.

Il servizio è gratuito eccetto i diritti di segreteria pari ad €. 0,52.

### ***Successivamente deve essere registrato il passaggio di proprietà.***

IN EVIDENZA: per ulteriori informazioni potete consultare il sito dell'ACI - Automobile Club d'Italia che ha dedicato una sezione ai passaggi di proprietà <http://www.aci.it/index.php?id=456>.

Il cittadino che per gravi motivi (invalidità) è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può inviare presso l'Ufficio Anagrafe del Comune in cui risiede un incaricato che consegni l'atto predisposto sul quale va autenticata la firma e che prenda accordi con l'ufficiale anagrafico affinché un Funzionario del Comune si rechi presso la sua abitazione ad autenticare la firma.

---

## **AUTENTICA DI COPIA**

Le autentiche di copia servono a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge.

La copia di documento, oltre che dall'Ufficio Anagrafe, può anche essere autenticata:

- dall'impiegato addetto a ricevere la documentazione (di pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio) al quale deve essere consegnata la copia
- dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale
- dal notaio
- da un segretario comunale

- dal cancelliere.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere copie autentiche, ma devono accettare la dichiarazione di conformità all'originale resa dall'interessato con allegata copia del documento d'identità, così come previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

**Costo del procedimento:**

Autentiche in bollo: con una marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate se si tratta di documenti formati da più pagine: diritti di segreteria pari ad €. 0,52

Autentiche in carta libera, esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede l'esenzione dall'imposta di bollo: diritti di segreteria pari ad €. 0,26.

Autentiche di copia esenti da bollo e da diritti di segreteria: esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione.

**Come accedere al servizio:**

E' necessario presentarsi all'Ufficio Anagrafe con originale del documento, fotocopia da autenticare e un documento di identità.

L'autenticazione può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza.



**DOCUMENTI PER L'ESPATRIO  
DOCUMENTI DI IDENTITA'**

**PASSAPORTO**

Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.

Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, **non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.**

In aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato, in Italia da tutte le Questure ed all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, il **passaporto elettronico** costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato. Tale libretto è

dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.

Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, fatta eccezione per:

- Minori di anni 12;
- Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà );
- Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma;

In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese.

Per i minori, è ora previsto che siano dotati di un passaporto individuale, ottenibile presentando la stessa documentazione prevista per i maggiorenni.

Non è più possibile iscrivere i minori sul passaporto dei genitori. *(Restano valide tutte le iscrizioni effettuate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, fino alla scadenza del passaporto sul quale sono riportate.)*

**E' necessaria la firma per assenso dei genitori.**

*Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite sia la firma che le prescritte impronte digitali dal compimento dei 12 anni di età.*

## COME RICHIEDERE IL PASSAPORTO

I cittadini possono accedere da casa, se muniti di collegamento Internet, e registrarsi direttamente.

Il sito è il seguente:

<https://www.passaportonline.poliziadistato.it>

Sarà sufficiente seguire le indicazioni richieste dalla procedura ed inserire i dati anagrafici e biometrici necessari alla compilazione della richiesta di passaporto.

Si otterrà quindi l'appuntamento con l'indicazione di giorno e orario per depositare le impronte digitali.

L'appuntamento è valido per la presentazione di una sola persona presso gli sportelli dell'Ufficio Passaporti della Questura.

Gli utenti sprovvisti del collegamento Internet potranno usufruire del servizio recandosi presso il Comune di residenza o eventualmente il Comune più facilmente raggiungibile a seconda delle esigenze

personali del momento per presentare l'istanza di rilascio del passaporto e richiedere la prenotazione on line dell'appuntamento presso gli Uffici di Polizia per l'acquisizione delle impronte.

Si rammenta, inoltre, che i documenti necessari per ottenere il passaporto, che comunque vengono elencati nella ricevuta di avvenuta prenotazione tramite il sistema "on-line", sono i seguenti:

- *Mod.308 (modulo di richiesta) già compilato attraverso la procedura sopra descritta;*
- *nr.2 fotografie formato tessera identiche e recenti (di cui una autenticata) a norma;*
- *Fotocopia di un documento di identità NON scaduto;*
- *attestazione di versamento di euro 42,50 (per passaporto ordinario a formato unificato di 48 pagine) da effettuarsi su c/c nr.67422808, intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con la causale "importo per rilascio passaporto elettronico";*
- *Marca amministrativa del valore di euro 73,50;*
- *Passaporto già eventualmente posseduto.*

*Infine, qualora il maggiorenne che richiede il passaporto abbia figli minori, **anche non conviventi**, dovrà ottenere la **firma per assenso dell'altro genitore**.*

*Tale firma dovrà essere apposta in presenza dell'operatore addetto oppure, qualora l'altro genitore fosse momentaneamente impossibilitato a presentarsi, potrà firmare ed allegare copia del proprio documento di identità in corso di validità.*

*In mancanza di tale assenso, occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. (L'assenso dell'altro genitore è richiesto per la tutela del minore).*

#### **IN EVIDENZA:**

Consulta il sito di Agenda passaporto

<https://www.passaportonline.poliziadistato.it/logInCittadino.jsp>

il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora e data per presentare la domanda e rilasciare le proprie impronte digitali, eliminando le lunghe attese negli uffici.

**Per richiedere il prescritto appuntamento con l'Ufficio Passaporti e' possibile anche avvalersi dell'Ufficio Anagrafe.**

N.B. Dal 27 ottobre 2014 c'è il nuovo servizio in collaborazione con Poste Italiane "Passaporto a domicilio" dove si può richiedere la spedizione del documento.

Consultare <http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/>

Maggiori informazioni visitando il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: occorre collegarsi a

<http://www.viaggiasesicuri.it/>

Selezionare dal menù a tendina il Paese dove si intende recarsi e si otterranno tutte le informazioni necessarie per il viaggio, inclusa l'indicazione per l'eventuale validità residua richiesta per il passaporto.

## **CARTA D'IDENTITA'**

La carta d'identità può essere rilasciata a tutti i cittadini, sia maggiorenni che minorenni: consente ai cittadini italiani l'ingresso negli Stati membri della Comunità Europea ed in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

In quali Paesi ci si può recare con la carta d'identità valida per l'espatrio? Maggiori informazioni sono reperibili consultando: [www.poliziadistato.it/articolo/1869/](http://www.poliziadistato.it/articolo/1869/)

N.B.: si ricorda che può essere rilasciata la carta d'identità anche a cittadini non residenti ma temporaneamente dimoranti nel Comune: l'Ufficio Anagrafe richiederà il prescritto nulla osta al Comune di residenza.

**CARTA D'IDENTITA' AI MAGGIORENNI:** si richiede presentandosi all'Ufficio Anagrafe muniti della precedente carta d'identità scaduta e di 3 fotografie, uguali, recenti, con il capo scoperto e non ottenute mediante stampa da computer.

Il rinnovo può essere richiesto fino a 6 mesi prima della scadenza.

Il documento, per i maggiorenni, è **valido 10 anni**, con data di scadenza corrispondente alla data di nascita del titolare (riferita sempre al compleanno successivo al rilascio).

**CARTA D'IDENTITA' AI MINORI:** oltre alle 3 fotografie, occorre la firma per assenso di entrambi i genitori. Il documento è **valido 3 anni** da 0/3 anni di età del bambino, **valido 5 anni** da 3/18 anni di età, sempre con data di scadenza riferita alla data di nascita.

Per il minore di anni 14 l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci: infatti sul retro della carta d'identità, fino agli anni 14, vengono riportati i nomi dei genitori (o di chi ne fa le veci).

Attenzione: nel caso in cui il minore di anni 14 non viaggi con uno dei genitori o di chi ne fa le veci è necessario un "atto di affido" convalidato dalla Questura

**CARTA D'IDENTITA' A PERSONA IMPOSSIBILITATA A RECARSÌ IN ANAGRAFE PER PROBLEMI FISICI:**

chi si trova nell'impossibilità di recarsi allo sportello *per gravi impedimenti fisici*, può mandare all'Ufficio Anagrafe una persona che consegni le fotografie ed il vecchio documento; dopo di che, un Funzionario comunale si recherà al domicilio dell'interessato per le firme.

**costo:** la spesa per il rilascio della carta d'identità è di Euro **5,42**.

**IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO:** è possibile richiedere un duplicato, presentando all'Ufficio Anagrafe, oltre alle prescritte 3 fotografie, originale della denuncia di furto o smarrimento rilasciata dal Comando carabinieri o dalla Polizia Municipale (*per poter fare la denuncia occorrono numero e data di rilascio della carta d'identità rubata o smarrita, che possono essere chiesti all'Ufficio Anagrafe*).

**IN CASO DI DETERIORAMENTO:** la carta d'identità ancora valida ed eventualmente deteriorata deve essere restituita all'Ufficio Anagrafe, insieme alle prescritte 3 fotografie. Verrà rilasciato un duplicato.

Restano invariati i periodi di validità sopra riportati.

**costo:** la spesa per il rilascio del DUPLICATO della carta d'identità è di Euro **10,59**.

NOTA per le carte d'identità recanti sul retro timbro di proroga: possono creare qualche problema per l'espatrio. Infatti queste non sono riconosciute sicuramente da Egitto, Turchia, Tunisia, Croazia, Romania e Svizzera (come da Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 21/8/09), ma possono non essere riconosciute anche in altri Paesi. Si consiglia quindi, per chi deve recarsi all'estero e non ha il passaporto, di rifare la carta d'identità.

**CARTA D'IDENTITA' ai CITTADINI STRANIERI:** ai cittadini non italiani, sia maggiorenni che minorenni, può essere rilasciata la carta d'identità recante su retro la dicitura NON VALIDA PER L'ESTERO in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l'espatrio.

Come già indicato nelle pagine precedenti, si ribadisce che:

**in caso di variazione della residenza o di cambio di indirizzo, NON è necessaria alcuna modifica sulla carta d'identità in corso di validità.**



## UN ACCENNO ANCHE AGLI ALTRI SERVIZI

**Ufficio ELETTORALE:** si occupa della tenuta e relativi aggiornamenti delle liste elettorali, in cui sono iscritti gli elettori e del rilascio Tessere elettorali.

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 del T.U. n. 223/1967.

*IN EVIDENZA: si rammenta che la maggiore età fa acquistare il diritto di voto ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età.*

Per alcune tipologie di elezioni (sindaco e consiglio comunale, parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto di cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono votare.

### **Cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali:**

vi rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali (*libertà vigilata o divieto di soggiorno in uno o più Comuni o Province*), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ecc. (*art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223*), e si possono riassumere brevemente:

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

*Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.*

**TESSERA ELETTORALE:** è il documento indispensabile per esercitare il diritto di voto.

Contiene i dati anagrafici dell'elettore, il numero della sezione elettorale, l'indirizzo del luogo di votazione e i numeri dei collegi elettorali ai quali appartiene l'elettore.

Inoltre, contiene 18 spazi per la certificazione dell'espressione del voto. Permette di votare e di ottenere le agevolazioni di viaggio concesse agli elettori in occasione delle consultazioni elettorali.

#### **IN CASO DI:**

**Trasferimento di residenza:** l'elettore riceverà al proprio domicilio la nuova tessera elettorale previo il ritiro di quella rilasciata dal Comune di provenienza.

**Rettifica delle generalità:** l'elettore riceve al proprio domicilio una nuova tessera elettorale, previo il ritiro della precedentemente.

**Cambio di indirizzo:** se si cambia abitazione nell'ambito del Comune, *in caso vari anche la Sezione Elettorale di appartenenza*, l'elettore riceve al domicilio un tagliando adesivo di aggiornamento della sezione elettorale e del luogo di votazione, da applicare sulla tessera elettorale.

#### **Deterioramento – Smarrimento:**

Nel caso di **smarrimento**: l'elettore può richiedere un duplicato della tessera elettorale, previa autocertificazione di smarrimento, senza necessità di denuncia all'Autorità competente.

Nel caso di **deterioramento**: l'elettore può richiedere un duplicato della tessera elettorale previa riconsegna della tessera deteriorata.

Il duplicato della tessera elettorale può essere richiesto ai Servizi Demografici (Anagrafe) del Comune.

*Si raccomanda di non attendere gli ultimi giorni prima della votazione per richiedere il duplicato della tessera elettorale al fine evitare code e attese agli sportelli.*

## **Maggiore età**

I cittadini italiani, al compimento del 18° anno di età, vengono iscritti nelle liste elettorali del Comune e ricevono al domicilio la tessera elettorale. La consegna viene effettuata dal Messo del Comune.

In caso di mancato recapito, a partire dal sesto giorno antecedente la data della votazione, l'interessato o un familiare convivente, munito del proprio documento di riconoscimento, può ritirare la tessera presso l'ufficio elettorale del Comune.

## **Elettori residenti all'estero**

Gli elettori residenti all'estero possono ritirare la tessera presso l'ufficio elettorale del Comune di iscrizione in occasione della prima consultazione utile.

## **Costo del servizio**

Il rilascio della tessera elettorale è gratuito.

---

## **Ufficio LEVA**

La leva militare è il procedimento con il quale continuano ad individuarsi i cittadini italiani e apolidi maschi, dal 17° al 45° anno di età, residenti nello Stato, soggetti all'obbligo del servizio militare, **servizio che è stato sospeso per i nati dall'1 gennaio 1986** con l'entrata in vigore della Legge 226/2004 e del successivo decreto ministeriale D.M. 20/9/2004.

Proprio perché il servizio di leva non è stato abolito ma soltanto sospeso, all'Ufficio Leva del Comune si occupa della;

- formazione e aggiornamento delle liste di leva;
- tenuta e aggiornamento dei ruoli matricolari.

## **Servizio Militare Volontario**

Per i nati dal 1986 in poi, il servizio militare è solo **volontario**, come previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale".

L'intera normativa che regola la materia è stata riveduta con la recente emanazione del "Codice dell'Ordinamento Militare" - D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 (in vigore dal 9 ottobre 2010) che ha espressamente abrogato la precedente legislazione (D.P.R. 327 del 1964).

L'arruolamento volontario riguarda maschi e femmine compresi fra il 18 ed il 25° anno di età.

Gli interessati al Servizio Militare Volontario possono rivolgersi al competente Centro documentale

### **Recapiti utili:**

#### **[Nucleo Informazioni Centro Documentale \(ex.Distretto Militare\) di Genova](#)**

Via Innocenzo IV, 7 16128 Genova

Telefono: 0109999527 - e-mail: [cedoc\\_genova@esercito.difesa.it](mailto:cedoc_genova@esercito.difesa.it)

#### **[Centro Documentale \(ex Distretto Militare di Torino\)](#)**

Corso Unione Sovietica, 100 - 10134 Torino

Telefono: 0113197400 - Fax 0113197868 - e-mail:

[cedoc\\_torino@esercito.difesa.it](mailto:cedoc_torino@esercito.difesa.it)

### **Servizio Civile Nazionale Volontario**

Parimenti al servizio militare volontario, con legge n. 54/2000, è stato istituito il **Servizio Civile Nazionale Volontario** che dal 1 gennaio 2005 sostituisce il servizio civile obbligatorio.

Gli interessati al Servizio Civile Nazionale Volontario possono acquisire tutte le notizie relative a bandi e selezioni di giovani da utilizzare nei progetti di servizio civile proposti da Enti Pubblici, Organizzazioni e Associazioni private, accedendo al sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile: <http://www.serviziocivile.it>.

## **UFFICIO di STATO CIVILE**

**L'Ufficio di Stato Civile si occupa dello "status" del cittadino, che si concretizza nei piu' importanti eventi nel corso della vita:**

**nascita, matrimonio, cittadinanza e morte.**

Il Servizio di Stato Civile pertanto conserva e aggiorna i prescritti Registri ed è preposto altresì al rilascio delle relative certificazioni.

---

## DENUNCIA DI NASCITA

MODALITA' e TERMINI: la denuncia di NASCITA deve essere fatta da uno dei genitori, oppure da entrambi i genitori se non sono coniugati, entro 3 giorni se fatta presso il Centro di nascita dell'Ospedale, oppure entro 10 giorni presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o del Comune di residenza della madre.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- documento d'identità del dichiarante;
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica.

Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune la dichiarazione di nascita va resa nel Comune di residenza della madre.

**Dichiarazione tardiva:**

Se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all'Ufficiale di Stato Civile, il quale inoltra segnalazione alla Procura della Repubblica.

---

## DENUNCIA DI MORTE

La denuncia viene generalmente presentata da un'impresa di pompe funebri o dalla struttura ospedaliera.

MODALITA' e TERMINI: La denuncia di morte deve essere fatta all'Ufficio Stato Civile in cui è avvenuto il decesso, entro 24 ore, da un familiare o da una persona incaricata (ad esempio Agenzie Onoranze Funebri).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- certificato del medico necroscopo;
- scheda ISTAT.

---

## PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

MODALITA' e TERMINI: è' il mezzo per rendere noto a terzi il futuro matrimonio tra i due nubendi (promessi sposi), in modo da consentire eventuali opposizioni allo stesso. I futuri sposi devono farne formale richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi.

La pubblicazione consiste formalmente in un atto, in bollo, dove si indicano il nome, il cognome, il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza degli sposi.

L'atto viene pubblicato per 8 giorni consecutivi nell'ALBO PRETORIO digitale del Comune di residenza degli sposi: la celebrazione del matrimonio può avvenire non prima del 4° giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione. La validità della pubblicazione è di 6 mesi ovvero se non viene celebrato il matrimonio entro 180 giorni, le stesse si considerano nulle.

Il cittadino straniero deve altresì presentare all'Ufficiale dello Stato Civile il proprio Passaporto valido e il **Nulla-osta** dell'Autorità competente del proprio Paese dal quale risulti che, in relazione alle leggi cui è sottoposto, non ci sono impedimenti al matrimonio (\*).

### **Requisiti**

Aver raggiunto la maggiore età.

In caso di minori occorre il decreto autorizzativo del Tribunale per i Minori di Torino.

Per le Pubblicazioni di matrimonio non è più necessaria la presenza di testimoni.

-----  
(\* Per i CITTADINI STRANIERI occorre la seguente documentazione:

- Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia contenente chiaramente specificati: cognome e nome, luogo e data di nascita, paternità e maternità, residenza, cittadinanza e stato civile.
- La firma apposta sul Nulla Osta dev'essere legalizzata presso la Prefettura di competenza, eccetto per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja. (5/10/1961)
- Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, Certificato di capacità matrimoniale

### **Documentazione da presentare**

Tutti i documenti occorrenti vengono reperiti direttamente dall'Ufficio.

A titolo informativo essi sono:

Nel caso di sposi di stato civile **libero**:

- certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero rilasciato dal Comune dell'ultima residenza;
- la copia integrale dell'atto di nascita di entrambi gli sposi con l'indicazione "uso pubblicazioni di matrimonio";

Nel caso di sposi di cui uno o entrambi abbiano ottenuto **divorzio o annullamento** di matrimonio precedente: copia integrale dell'atto relativo al precedente matrimonio.

Nel caso di sposi di cui uno o entrambi siano vedovi: copia integrale dell'atto di morte del coniuge defunto.

***Considerata la pluralità della casistica, si invita a voler contattare l'ufficio competente per informazioni precise.***

I futuri sposi devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile per firmare la richiesta di pubblicazioni, **con ragionevole anticipo** (*si consiglia almeno due mesi prima della data del matrimonio*).

L'Atto di pubblicazione di Matrimonio è in bollo: occorre consegnare all'Ufficio una marca da bollo da Euro 16,00 se entrambi residenti nello stesso Comune, 2 marche se residenti in Comuni diversi, in quanto la pubblicazione avviene anche nell'altro Comune.

---

## MATRIMONIO

**MATRIMONIO RELIGIOSO:** in caso di matrimonio religioso (*o piu' precisamente "matrimonio concordatario" in quanto avente effetti sia religiosi che civili*) è necessaria anche la richiesta di pubblicazione del Parroco.

Trascorsi i termini di legge della pubblicazione verrà rilasciato apposito nulla-osta da presentare al Parroco.

(Gli sposi dovranno dichiarare al Parroco la eventuale scelta del regime di separazione dei beni.)

L'atto di matrimonio, entro cinque giorni dalla celebrazione, verrà trasmesso all'Ufficiale di Stato Civile a cura del Parroco.

Il Comune provvederà alla trascrizione dello stesso e all'inserimento nella banca dati del degli Uffici Demografici per le successive certificazioni.

---

**MATRIMONIO CIVILE:** in caso di matrimonio civile, la data deve essere concordata con l'Ufficio che verificherà la disponibilità della sala per la celebrazione.

I futuri sposi devono:

- fornire i nominativi di due Testimoni e la fotocopia di un loro documento d'identità non scaduto;
- comunicare all'Ufficio se scelgono il **regime di comunione o di separazione dei beni**; se decidono per la separazione dei beni, dovranno firmare entrambi apposita dichiarazione.

I matrimoni civili, che si celebrano nel Palazzo Municipale, di regola nella Sala del Consiglio Comunale, si possono fissare presso l'Ufficio Stato Civile con largo anticipo purché la data scelta sia quella definitiva.

---

---

## SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE

### Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

La Legge n. 162 del 2014, per facilitare le procedure di separazione o divorzio consensuali, prevede che si possa procedere direttamente in Comune, dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile. In questi casi non è obbligatoria la presenza di avvocati e i coniugi possono procedere personalmente, se in possesso dei prescritti requisiti.

Infatti,

- la coppia non deve avere **figli minori** né figli maggiorenni ma non autonomi o portatori di handicap o incapaci. La recente circolare n. 1/15 del Ministero dell' Interno ha chiarito che i figli ai quali fa riferimento la legge sono *solamente i figli della coppia di coniugi che vuole divorziare* e non anche i figli che ciascuno dovesse avere con altre persone;
- inoltre l'accordo da sottoscrivere in Comune **non può contenere trasferimenti patrimoniali**. Tale limitazione è molto discussa ed oggetto di diverse interpretazioni. La recente circolare n. 1 del 29 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha chiarito che può essere oggetto dell'accordo la previsione dell'assegno di mantenimento o divorzile periodico (mensile), ma non anche il così detto "assegno una tantum", che invece costituirebbe un trasferimento patrimoniale.

I coniugi possono recarsi presso il Comune di residenza di uno di loro o nel Comune in cui si sono sposati e, previo appuntamento, concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate. L'accordo sottoscritto in Comune deve essere successivamente confermato dai coniugi, sottoscrivendo un altro atto dopo non meno di 30 giorni.

Anche l'accordo concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio.

Il doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni, è stato previsto al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione.

- Si ribadisce che competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
- iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  - trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
  - residenza di uno dei coniugi.

I **sei mesi di separazione legale** ai fini della richiesta successiva di divorzio decorreranno dalla data dell'atto contenente l'accordo e non quella della conferma, secondo quanto specificato dalla circolare 19/2014.

La stessa cosa può avvenire per la modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio. In questi casi i coniugi non hanno bisogno dell'assistenza di un legale e possono procedere personalmente.

I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio sono stati innovati dalla Legge n. 55 del 6 maggio 2015, in vigore dal 26 maggio, con cui sono stati abbreviati i termini della separazione personale dei coniugi previsti dalla Legge n. 898/1970).

E' necessario fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile (telefono 0143/600.424)

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00.

Con la medesima legge è stata istituita la possibilità di una convenzione di negoziazione assistita tra i coniugi con l'obbligatorio intervento degli avvocati; a tal fine il Consiglio Nazionale Forense ha diramato la Circolare [N. 6-C-2015 con le istruzioni e la modulistica](#).

---

## RICONCILIAZIONE

Se i coniugi, dopo la separazione e **prima del divorzio**, intendono ripristinare il matrimonio ed i conseguenti diritti ed obblighi da esso derivanti, possono avvalersi del procedimento di "RICONCILIAZIONE".

*Considerata la particolarità dell'argomento, si invita chi fosse interessato ad ottenere chiarimenti a contattare direttamente l'Ufficio di Stato Civile. (0143-600.424).*

---

**CITTADINANZA** [norma di riferimento legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"]

La concessione della cittadinanza può essere richiesta da un cittadino straniero che si trovi in una delle condizioni previste dalla legge 5.2.1992 del 91 rivolgendosi alla competente **Prefettura**, cui va presentata l'istanza predisposta dal Ministero dell'Interno.

### **Richieste di cittadinanza italiana - nuove modalità**

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha disposto che, dal **18 maggio 2015** le domande di conferimento della cittadinanza italiana devono essere presentate esclusivamente on line accedendo al portale:

<https://cittadinanza.dlci.interno.it>

e trasmettendo in formato elettronico tutti i documenti occorrenti.

A domanda inoltrata, la **Prefettura di Alessandria**, per informazioni garantisce un sistema di **prenotazione on line degli appuntamenti** attraverso il portale [Sportelli on line della Prefettura di Alessandria](#).

#### **IN EVIDENZA:**

*Migliorare l'informazione e la comunicazione on-line, snellire le procedure, accorciare i tempi di attesa agli sportelli sono gli obiettivi del portale informativo e della piattaforma informatica attraverso cui si possono fissare appuntamenti presso gli uffici della Prefettura di Alessandria, richiedere informazioni e inoltrare comunicazioni via e-mail.*

*E' sufficiente collegarsi tramite Internet digitando [Sportelli on line della Prefettura di Alessandria](#)*

### **DECRETO DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA E GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA**

Il Decreto di concessione della cittadinanza italiana viene notificato dalla Prefettura all'interessato, che per il ritiro dovrà portare una marca

da bollo e si dovrà curare di consegnare il Decreto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, fissando l'appuntamento per il giuramento.

A seguito dell'avvenuta notifica del decreto, l'interessato deve prestare giuramento entro 6 mesi, pena la decadenza dei diritti connessi, innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

La cittadinanza italiana decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento.

Il giuramento deve essere reso davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

Pertanto, ottenuto Decreto di concessione della cittadinanza italiana, e' necessario che il cittadino straniero si presenti con l'originale del decreto stesso presso l'Ufficio di Stato Civile comunale.

*Verranno successivamente stabiliti giorno ed ora per procedere al giuramento dinnanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.*

## RILASCIO CERTIFICAZIONI

I certificati e gli estratti di Stato Civile sono rilasciati in carta libera e sono esenti da Diritti di Segreteria in base all'art. 7 della L. 405/90.

### DI SEGUITO LA DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CERTIFICAZIONI

#### ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA

L'estratto di nascita è il documento che, oltre ai dati essenziali legati all'evento (nato a... il ...), riporta alcune annotazioni legate alla vita della persona (matrimonio, decesso, ecc.).

L'estratto ha validità 6 mesi dalla data del rilascio. Se dopo la scadenza le informazioni contenute nel documento non sono variate, gli interessati possono dichiararlo in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti di Pubblici Servizi che lo richiedono, dovranno ritenerlo valido.

#### **Destinatari del servizio:**

Tutti coloro la cui denuncia di nascita sia stata fatta al Comune di Arquata Scrivia.

Viene rilasciato anche alle persone nate all'estero, se l'atto di nascita è stato trascritto nei registri del Comune.

#### **Costo del procedimento:**

Il rilascio è gratuito.

**Come accedere al servizio:**

La richiesta deve essere fatta presso l'Ufficio Stato Civile

---

**ESTRATTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO**

L'estratto di matrimonio è un documento che, oltre ai dati essenziali legati all'evento (dati anagrafici degli sposi, luogo e data del matrimonio), riporta alcune annotazioni legate alla vita coniugale (comunione o separazione dei beni, eventuali annotazioni di separazione o divorzio).

L'estratto ha validità 6 mesi dalla data del rilascio. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati possono dichiararlo in calce, senza l'obbligo di autenticare la firma né di apporla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti di Pubblici Servizi che lo richiedono, dovranno ritenerlo valido.

**Destinatari del servizio:**

L'estratto di matrimonio viene rilasciato alle persone che si sono sposate nel Comune di Arquata Scrivia.

Viene rilasciato anche alle persone sposate all'estero se l'atto di matrimonio è stato trascritto nei registri del Comune.

**Costo del procedimento:**

Il rilascio è gratuito.

**Come accedere al servizio:**

L'interessato può rivolgersi presso l'Ufficio Stato Civile

---

**ESTRATTO DELL'ATTO DI MORTE**

L'estratto di morte è un documento che attesta, oltre ai dati essenziali legati all'evento (dati anagrafici del defunto e data e luogo di morte), alcune annotazioni aggiuntive legate alla morte (ad esempio l'ora del decesso).

**Destinatari del servizio:**

L'estratto di morte viene rilasciato per le persone che sono decedute nel Comune.

Viene rilasciato anche per le persone decedute all'estero se l'atto di morte è stato trascritto nei registri del Comune.

**Costo del procedimento:**

Il rilascio è gratuito.

**Come accedere al servizio:**

La richiesta deve essere fatta presso l'Ufficio Stato Civile.

**INFORMAZIONI SU ALTRE CERTIFICAZIONI DIRETTAMENTE DALL'UFFICIO DI STATO CIVILE  
DEL COMUNE: 0143/600.424.**

---

